

7. LE CONSULENZE

Nell'anno 2003, sono stati conclusi dalle strutture centrali, n. 85 contratti con oneri per oltre 1,3 milioni di euro. In una visione prospettica, si deve da subito segnalare che l'incidenza di tali costi nell'esercizio in esame, risulta comunque di gran lunga inferiore rispetto a quella registrata nel 2004 (oltre 2,9 milioni di euro).

Una prima osservazione corre l'obbligo di formulare e cioè che gli interventi esterni di che trattasi non paiono collocati in un reale contesto pianificatorio, ma, soprattutto, non paiono scaturire né da una adeguata motivazione, né da una rigorosa analisi delle risorse disponibili.

Ciò è da porsi anche in relazione ad un uso fin troppo ampio della discrezionalità nel conferimento degli incarichi di consulenza, favorito, da un lato, da una delega di poteri – ai sensi dell'art. 2389, 1° co. del codice civile – che, per le modalità con cui è stata esercitata in concreto, appare eccessiva rispetto alla natura e alla struttura organizzativa societaria e, dall'altro, dall'assenza di un'attività di "*reporting*", ai fini del controllo "*ex post*", al Consiglio di amministrazione, di fatto al riguardo mai effettuata.

La questione riveste particolare delicatezza, alla luce anche di quanto previsto dalle norme sopravvenute di cui all'art. 1, co. 9, del D.L. 12/7/2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2004, n. 191, in tema di contenimento della spesa pubblica. Detta norma, dopo aver fissato, per l'anno 2004, un tetto alla spesa per incarichi di consulenza, ricerca e studio affidabili dalle pubbliche amministrazioni a soggetti estranei, nel senso che la stessa non doveva superare la spesa annua media sostenuta nel biennio 2001/2002, ridotta del 15%, ha stabilito:

- a) che l'affidamento di incarichi di studio e consulenza, deve essere adeguatamente motivato e preventivamente comunicato agli organi di controllo e di revisione;
- b) che la violazione di quanto stabilito sub a) costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
- c) che le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, debbono adottare le opportune direttive per conformarsi ai principi suddetti.

Concretamente, le direttive di cui alla lettera c) sono state adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze solo in data 23 dicembre 2004, e, in pari data, comunicate alla Società, sia pure in forma sintetica e con pedissequo rinvio alla formula della legge.

Peraltro, con la successiva legge finanziaria 2005 (art. 1, commi 11 e 42), la disposizione in esame è stata modificata con l'espunzione di ogni riferimento alle società a totale partecipazione pubblica; tuttavia resta l'obbligo di soddisfare l'esigenza sottesa alla normativa sopra richiamata, cioè quella del contenimento della spesa pubblica, gravata da oneri di non provata necessità.

Come cennato, nel corso del 2004, gli oneri economici per incarichi di consulenze, sono stati pari ad oltre 2,9 milioni di euro, di cui circa 1,3 milioni di euro per consulenze "ordinarie" – nel senso cioè di supporto alla gestione corrente – 1,7 milioni di euro per collaborazioni caratterizzate da particolare qualificazione tecnica a supporto del "top management", per la predisposizione di un piano strategico proiettato a tutto il 2008. Ad avviso del Presidente della Società, e del Presidente del Collegio Sindacale – che hanno sottoscritto congiuntamente la nota di risposta alla nota istruttoria all'uopo inviata, con carattere di generalità, dal Presidente

della Sezione Controllo Enti della Corte dei Conti a tutti gli enti controllati - la prima fattispecie rientrerebbe ampiamente nei limiti quantitativi di legge, mentre la seconda sarebbe annoverabile fra le ipotesi di deroga (*"eventi straordinari"*), consentiti dalla citata legge del luglio 2004.

L'affermazione desta non poche perplessità, sia per la lievitazione inusuale del ricorso a tali forme di collaborazione esterna - che non risulta conforme ai principi desumibili dalle indicazioni normative - sia per le modalità di attuazione, in contrasto con la normativa comunitaria, spesso elusa¹¹ con il frazionamento degli importi relativi a prestazioni di servizi di carattere sostanzialmente unitario affidate al medesimo contraente. Al riguardo, nel momento in cui si scrive è in corso un'attività istruttoria del Magistrato delegato al controllo, avuto anche riguardo al rinnovo di taluni incarichi, con le stesse modalità, anche per il 2005. Sul punto si fa pertanto riserva di riferire nel corso della prossima relazione al Parlamento.

Al momento, ove si consideri che la maggior parte, se non la totalità, degli incarichi di consulenza in parola sono stati conferiti senza alcuna comunicazione né al Consiglio di amministrazione, né al collegio sindacale, in violazione di elementari principi di trasparenza, si ha chiara l'esigenza di un intervento disciplinatore più stringente ed efficace da parte dell'azionista, per ricondurre il fenomeno in limiti più consoni alle effettive esigenze di operatività dell'Istituto; ciò, anche in considerazione della circostanza - segnalata, nelle more della stesura della presente relazione, dal Magistrato delegato al controllo anche al Collegio

¹¹ Si fa riferimento ai numerosi incarichi affidati alla stessa società di consulenza per asserita necessità di fornire assistenza al *"top management"* nell'attuazione delle linee strategiche, ma anche a talune consulenze per asserite necessità di marketing o per acquisizione di pareri legali relativamente al contenzioso con CMF (in aggiunta al costo dell'assistenza legale vera e propria).

sindacale¹² – che i conferimenti di incarichi sono proseguiti con uguale ritmo nel corso del primo semestre 2005, che ha registrato la reiterazione di numerosi incarichi di consulenza la cui utilità, prescindendo dall'entità del corrispettivo, è tutta da dimostrare.

Da ultimo, sempre in tema di consulenza, si ritiene utile segnalare la circostanza che – in base all'art. 7 *vicies quater* (disposizioni in materia di carte valori) del decreto legge 31/1/2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31/3/2005, n. 43, successivamente novellato con la legge 14/5/2005, n. 80 – l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato *"può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato"* ai sensi del T.U. approvato con R.D. n. 1611/1933. E' da auspicare che tale facoltà concessa – *rectius* "confermata" – in favore dell'Istituto anche dopo la sua trasformazione in S.p.A. valga a un maggiore contenimento delle onerose consulenze affidate a professionisti esterni in materia giuridico-legale, e societaria in particolare.

¹² Nota del Magistrato delegato al controllo n. 9/38/05 in data 26/7/2005, con la quale è stata reiterata, nei confronti del nuovo Collegio sindacale nel frattempo insediatosi, la richiesta istruttoria intesa ad ottenere le valutazioni di detto Collegio in ordine al fenomeno segnalato.

8. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Nel corso del 2003, ed anche del 2004, il modello organizzativo dell'I.P.Z.S. S.p.A. è stato oggetto di alcune modifiche che hanno inciso anche sul sistema di controllo interno. In particolare, oltre alla istituzione (meglio ricollocazione) dell'Internal Auditing, originariamente posto in posizione di staff del legale rappresentante dell'Ente e, oggi, alle dipendenze del Direttore Generale, è stato definito e approvato, dall'organo collegiale di amministrazione, il modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001. Le disposizioni in argomento, infatti, hanno stabilito, a carico delle società (e di altri soggetti giuridici) la responsabilità amministrativa/penale in ipotesi di commissione di reati ad opera di amministratori, rappresentanti legali e dipendenti, nell'interesse o a vantaggio della società medesima.

Organismo di Vigilanza

Unico modo per mandare esente da responsabilità la persona giuridica è la realizzazione di un modello organizzativo di controllo volto alla prevenzione dei reati. Il modello attuato presso l'Istituto contempla anche la costituzione di un "*Organismo di vigilanza*", ispirato alla disciplina delle associazioni imprenditoriali. Nell'ambito della disciplina dettata dal Consiglio di amministrazione, l'Organismo di vigilanza, composto da due membri del C.A. (tra cui il Presidente) e dal Presidente del Collegio sindacale, è dotato di un budget approvato dallo stesso Consiglio di amministrazione.

All'istituzione dell'"*Organismo di vigilanza*" ex l. 231/2001 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto era pervenuto previa:

- a) identificazione dei fattori di rischio, all'interno dell'“Ente” e analisi dei processi sensibili a reati societari e verso la Pubblica Amministrazione;
- b) confronto del modello esistente con le surrichiamate disposizioni di legge;
- c) definizione di un nuovo modello organizzativo di gestione e controllo;
- d) elaborazione del codice etico, degli standard di comportamento e del sistema sanzionatorio.

Il “Modello”, formalmente approvato, unitamente al “Codice etico”, nella seduta del 4 febbraio 2004, nel dicembre del 2004, è stato integrato con riferimento anche al reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza, nel corso del 2004, possono essere così sintetizzate:

- 1) coordinamento dell'implementazione, nell'Istituto, degli strumenti di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Modello approvato dal Consiglio di amministrazione per le Aree a rischio reato ex 231;
- 2) definizione delle prime modifiche-revisioni del Modello stesso a valle del primo anno di applicazione;
- 3) risposte alle denunce-segnalazioni da parte dei dipendenti;
- 4) formazione-comunicazione al personale direttivo sul Modello approvato e sul Codice Etico;
- 5) definizione delle procedure organizzative e degli strumenti di controllo a presidio dei processi a rischio reato;
- 6) predisposizione del regolamento operativo dell'Organismo di Vigilanza e degli strumenti di relazione-reportistica con il vertice e con le altre strutture aziendali;

- 7) revisione del Modello alla luce delle osservazioni del Consiglio di amministrazione con l'inserimento di previsioni di controllo circa i reati di:
- a) frode informatica;
 - b) utilizzo dei contributi erogati ai sensi della legge Finanziaria 2005.

Internal Auditing

La Funzione Auditing è stata istituita (ordine di servizio n. 34 del 25 febbraio 2002) in data antecedente alla trasformazione dell'Ente in società di capitali (agosto 2002). Inizialmente posta alle dirette dipendenze del Presidente (*ante* trasformazione) e, successivamente (*post* trasformazione), alle dipendenze dell'Amministratore Delegato, prima, e del Direttore Generale, poi. L'attività di tale struttura è da porsi in stretta correlazione con il D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche e integrazioni e, quindi, all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza da questo postulato. I compiti attribuiti alla Funzione Auditing sono, sinteticamente, i seguenti:

- a) assicurare la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure e del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento a quelli amministrativi, supportando le strutture interessate per gli eventuali adeguamenti;
- b) assicurare una sistematica verifica della coerenza tra le sopra menzionate procedure e il quadro normativo di riferimento, provvedendo, se del caso, al loro aggiornamento ed alla implementazione operativa delle stesse;
- c) informativa sui risultati delle verifiche attraverso le relazioni di audit;
- d) follow up periodici finalizzati a verificare l'effettivo recepimento delle raccomandazioni da parte delle strutture;

- e) assistere i revisori esterni nelle operazioni di certificazione del bilancio, in collegamento con le altre strutture interessate.

L'attività dell'Auditing è stata, sin dalla sua creazione, strettamente collegata alla realizzazione e all'attivazione del *"Modello"* e, quindi, all'*"attività dell'Organismo di Vigilanza"*, di cui costituisce, in buona sostanza e nel suo concreto operare, il braccio operativo.

Il Collegio Sindacale

L'attività del Collegio, nei due esercizi considerati, ha riguardato sia i controlli contabili, sia quelli sulla gestione amministrativa e ciò sino all'effettiva applicazione della riforma statutaria di cui si dirà in prosieguo. Nel corso dei due anni il Collegio si è riunito rispettivamente 19 e 17 volte. Nell'espletamento dei propri compiti, il Collegio si è attenuto ai principi di comportamento raccomandati dai Consigli Nazionali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. In esito alle verifiche operate ed ai contatti avuti con la Società di revisione, nominata dal Consiglio di amministrazione in data 1° agosto 2003, per la certificazione del bilancio, il Collegio sindacale ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio 2003, nonché alla proposta di destinazione dell'utile, così come formulata dal Consiglio di amministrazione come pure ha espresso parere favorevole relativamente al consolidato.

9. ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA E CORPORATE GOVERNANCE

L'organizzazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è conforme a quella prevista dalle norme civilistiche per le società per azioni. Di essa è stata fatta ampia descrizione nella precedente relazione, a cui, pertanto, si rinvia per quanto necessario; in questa sede ci si limiterà a dar conto delle sole modifiche intervenute nel periodo di tempo esaminato (biennio 2003-2004).

L'assemblea risulta tuttora costituita dall'azionista unico, "Stato", che detiene l'intero pacchetto azionario ed esercita i relativi poteri attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La prima Assemblea dell'Ente trasformato, tenutasi il giorno 20 novembre 2002, sia in sede straordinaria per l'adozione dello Statuto, sia in sede ordinaria per la nomina del Consiglio, del Presidente e del Collegio sindacale, nonché per la determinazione dei rispettivi compensi, aveva fissato i componenti il Consiglio nel numero di nove, fra essi era stato designato anche l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale dell'Istituto, che cumulava le due cariche.

Tale assetto di vertice è stato modificato a seguito delle cennate vicende che hanno portato, nel corso 2003, alle dimissioni, prima, e al rinnovo anticipato, poi, nei primi mesi del 2004, del Consiglio di amministrazione: non è stata infatti più prevista la nomina dell'amministratore delegato, pur se la medesima persona che ne era investita è stata, poi, confermata nella carica di Direttore Generale, senza fare più parte, in qualità di componente, del Consiglio di Amministrazione, alle cui sedute continua a partecipare in veste consultiva.

Al contempo, è stata istituita la figura del Vice Presidente, prima non prevista, con delega di poteri operativi.

Di seguito, si riportano sommariamente i poteri attribuiti al Presidente, al Vice Presidente e al Direttore Generale, in aggiunta, per quanto riguarda il primo, a quelli previsti dal codice e dalla Statuto.

Poteri del Presidente

Sinteticamente, al Presidente è stato affidato l'incarico di curare i rapporti esterni e con la stampa; le indicazioni di voto, ma solo nei casi d'urgenza, nelle assemblee delle società controllate; adottare tutto quanto necessario per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela del personale nei luoghi di lavoro, di tutela ambientale e di protezione dei dati personali; promuovere, resistere, transigere giudizi (diversi da quelli in materia di lavoro) deferire compromettere, nominare arbitri e procuratori per importi variabili, compresi tra i 10 e 20 milioni di euro; effettuare dichiarazioni e adempimenti, in materia di stampa, urbanistica, edilizia, etc.; stipulare negozi d'importo sino a 25 milioni di euro, per singolo atto; affidare incarichi di consulenza sino ad un milione di euro per singolo atto. Inoltre, predisporre, di concerto con il Vice Presidente e il Direttore Generale, le linee strategiche e la macro-struttura della Società, da approvarsi dal Consiglio.

Poteri del Vice Presidente (di nuova istituzione)

Si tratta di poteri sostanzialmente concorrenti e sovrapponibili a quelli del Presidente - non essendo ravvisabile alcun criterio di distribuzione né per materia, né per valore - relativamente: alla stipula di negozi; alla promozione, resistenza e transazione di giudizi; alla nomina di arbitri e alla facoltà di compromissione, in arbitrati, per importi variabili, nel massimo, dai 10 ai 25 milioni di euro. Peculiare è, invece, il potere, attribuito al Vice Presidente, di nominare le commissioni di gara -

sia pure su proposta del Direttore Generale – e, circostanza ancor più rimarchevole, di aggiudicare le gare, senza limiti d'importo.

Poteri riservati al Consiglio di Amministrazione

Oltre al potere di approvazione delle strategie aziendali, macroorganizzazione, budget, etc.; gli atti relativi ad operazioni societarie, ivi naturalmente compresi quelli riguardanti le società controllate, nonché quelli relativi al perfezionamento dei negozi, anche riguardanti immobili; operazioni finanziarie, rilascio di garanzie e fidejussioni; proposizione, resistenza e transazione di giudizi, sebbene diversi da quelli di lavoro; affidamenti di consulenze, per importi variabili e che superino a seconda della materia, un milione o 25 milioni di euro.

Poteri del Direttore Generale

Numerosi i poteri attribuiti al Direttore Generale, sostanzialmente equivalenti a quelli precedentemente assegnati all'Amministratore Delegato, ed articolati in ben 36 punti. Non si tratta solo di poteri concorrenti con quelli delegati al Presidente, al Vice Presidente o rimasti in capo all'organo di amministrazione e delimitati esclusivamente per valore, oppure a contenuto operativo o attuativo di provvedimenti quadro, bensì di poteri delegati in via esclusiva. Di rilievo, in questo senso, è il potere (esclusivo) di assumere e licenziare il personale, ivi compreso quello dirigenziale ed inoltre, di gestire, sia attivamente che passivamente, e transigere l'intero contenzioso giuslavoristico. Benché in termini depotenziati rispetto al precedente assetto organizzativo di vertice, i poteri conferiti al Direttore Generale consentono di continuare a configurarne il ruolo alla stregua di "*capo azienda*".

In termini generali, si deve rimarcare la circostanza che l'ampiezza dei poteri delegati ai predetti organi monocratici dal Consiglio di amministrazione fanno sorgere serie perplessità sul fatto che il massimo

organo deliberante si sia, in realtà, spogliato di quasi tutti i suoi poteri, conservando solo alcuni compiti di strategia e indirizzo, nonché alcuni atti di amministrazione straordinaria, coincidenti sostanzialmente con quelli riservati per legge. Altro aspetto da segnalare è il fatto che né in sede di attribuzione di deleghe, né successivamente, il Consiglio abbia fissato una cadenza periodica con la quale i delegati debbono riferire all'organo collegiale dell'esercizio dei poteri attribuiti. In realtà, ai sensi del novellato art. 2381 c.c., tale periodicità dovrebbe essere fissata nello statuto sociale; in assenza di ciò, il 5° comma del precitato articolo stabilisce che, comunque, i soggetti delegati debbono riferire, all'organo di amministrazione ed a quello di controllo, ogni 180 giorni.

Per vero, al riguardo, l'art. 15 dello statuto sociale, dopo aver previsto (1° capoverso) che *"il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie competenze ad uno dei suoi componenti, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile"*, al 4° capoverso stabilisce: *"Con cadenza periodica il Presidente e l'Amministratore Delegato riferiscono al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta"*.

Una lettura coerente delle due richiamate disposizioni e la circostanza che una di esse richiami *"in toto"* l'art. 2381 c.c., come novellato, dal nuovo d.lgs. n. 6/2003 (riforma organica della disciplina delle società di capitale) fa ritenere, fuor di ogni ragionevole dubbio, che si sia inteso adottare il termine stabilito dalla norma codicistica, in grado, comunque, di operare come integrazione automatica. Naturalmente, considerato che lo statuto della Società consente sia la nomina di un Vice Presidente, che di un Amministratore Delegato, e di un Direttore Generale, deve ritenersi che l'obbligo di riferire (ogni 180 giorni) faccia capo a ciascuno di essi, e in buona sostanza, a tutti i soggetti a cui sono stati attribuiti poteri delegati.

Ciò nonostante, alla data del deposito del presente referto, nessun *report* sull'esercizio dei poteri delegati è stato presentato al Consiglio¹³, nei due esercizi oggetto di referto, pur se gli onerati hanno fornito le informazioni di volta in volta richieste da singoli membri del Consiglio di amministrazione.

Solo per notizia, si deve segnalare che in alcuni casi si è assistito ad alcuni "*sconfinamenti*" negli altrui poteri delegati. Sono stati episodi non frequenti e che, si deve ritenere, non abbiano inficiato la gestione e l'operatività della Società. Si è trattato, generalmente, della firma, ad opera del Presidente e non del Direttore Generale, a cui la competenza è attribuita, di ordini di servizio, aventi rilevanza solo interna. Tali episodi, pur in sé di scarsa rilevanza sostanziale, ma unitamente alla rilevata mancata attuazione di un organico sistema di "*reporting*" in grado di attivare la vigile attenzione del Consiglio di amministrazione sul contenuto e sulle modalità di esercizio dei poteri delegati, appaiono costituire il sintomo di un assetto organizzativo non adeguato alla effettive esigenze operative della Società, particolarmente se si tiene conto del suo accentuato carattere di strumentalità per il perseguimento dei fini pubblici propri dello Stato-azionista, non sempre posto in grado di esercitare tempestivamente e compiutamente le proprie prerogative di vigilanza e controllo.

Al riguardo appare illuminante quanto avvenuto in seguito ai rilievi formulati dalla Corte nella precedente relazione al Parlamento circa le modalità con le quali il Consiglio di amministrazione dell'I.P.Z.S. S.p.A., aveva determinato i compensi addizionali per il Presidente e per l'Amministratore Delegato, per l'esercizio dei poteri ad essi attribuiti.

¹³ Come si dirà appresso, solo con le modifiche statutarie adottate nel settembre 2004, tale termine è stato fissato in 3 mesi

E' da ricordare che detto Consiglio, nella seduta del 12 dicembre 2002, dopo aver proceduto alla delega di alcuni suoi poteri al Presidente e all'Amministratore Delegato, aveva deliberato la nomina di una commissione, composta da due consiglieri e da un professionista esterno, a cui veniva affidato – alla stregua di una "*delega*" di poteri ex art. 2389, 1° comma, c.c. – l'incarico di determinare gli emolumenti aggiuntivi da sottoporre, in base al 2° comma del medesimo articolo, al parere del Collegio Sindacale. Nell'interpretazione datane dall'organo collegiale la determinazione della Commissione, una volta acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale – peraltro reso, nel caso, solo successivamente a seguito dell'intervento del Magistrato delegato al controllo, che ne aveva lamentato la mancata previa acquisizione – non necessitavano di alcuna approvazione del Consiglio di amministrazione che, a loro avviso, avrebbe dato per "*rato e valido*" il relativo operato, pur senza avere conoscenza alcuna – né preventiva né successiva – del contenuto delle determinazioni assunte dalla Commissione. Quella riferita avrebbe costituito, secondo tale impostazione, la procedura ordinariamente seguita in altre società a partecipazione statale.

La procedura illegittimamente adottata, in quanto implicante un'ingiustificata delega di poteri deliberanti ad un organismo composto anche da persona estranea al Consiglio di amministrazione e perciò non idoneo – stante il disposto dell'art. 2389, 1° comma – ad essere investito di poteri propri dell'organo deliberante, veniva stigmatizzata dalla Corte, avuto riguardo anche al profilo della correttezza e dell'efficienza amministrativa, apparendo inammissibile che il massimo organo direzionale dell'Istituto si ponesse, in via preventiva e consapevolmente, nella condizione di ignorare l'entità della retribuzione "*attribuita*" dalla Commissione in parola al Presidente e all'Amministratore Delegato, per l'esercizio dei poteri loro delegati; se poi si aggiunge che la Commissione aveva addirittura proceduto alla stipula del contratto di lavoro dirigenziale

tra lo stesso Istituto e il Direttore Generale, all'epoca onerato anche della carica di Amministratore Delegato, appare evidente come l'adottata procedura si discostasse non solo dai richiamati parametri di legittimità ma altresì dai comuni criteri di ragionevolezza ed efficienza, nonché dalle stesse indicazioni contenute nel c.d. codice Preda sulla "*corporate governance*" delle società in mano pubblica (Stato), nel quale un incarico del tipo a persone estranee all'organo di amministrazione è concepito soltanto in funzione consultiva e non certo deliberante. Sta di fatto che, nonostante le osservazioni di rilievo formulate dalla Corte¹⁴, il Consiglio ha ritenuto di riconfermare, anche "*ex post*", il proprio operato, ritenuto conforme a legge.

Ad aggravare la situazione di scarsa trasparenza in cui si è dipanata la vicenda, è da osservare che il Consiglio non si è mai espresso nemmeno sulla determinazione degli obiettivi che avrebbero dovuto costituire il parametro di riferimento per la corresponsione al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale dei compensi variabili relativi all'esercizio 2003, e, per il 2004, ciò è avvenuto soltanto nella seduta del 28/7/2004 e quindi ad esercizio in gran parte trascorso, se si tiene conto della pausa estiva.

La questione assume peculiare rilevanza anche in ragione della preponderante natura pubblica delle risorse gestite e delle conseguenti necessità di una maggiore trasparenza delle decisioni in materia.

Ne è derivato che, almeno per l'anno 2003 – stante la singolarità della clausola, prevista dalla determinazione della commissione "*delegata*", secondo cui gli obiettivi sarebbero stati considerati comunque raggiunti in caso di mancata determinazione degli stessi da parte del Consiglio di amministrazione – i compensi in parola dovranno, sulla base

¹⁴ Al riguardo, cfr. relazione al Parlamento esercizi 2001-2002

di un parere pro-veritate all'uopo sollecitato, essere corrisposti anche in assenza di qualunque valutazione circa l'avvenuto (o meno) conseguimento degli obiettivi su cui gli stessi erano astrattamente parametrati.

Sempre per completezza di informazione è da segnalare, infine, che, nel corso del 2004, è stato disposto il pagamento anche della prestazione (impropriamente ritenuta) consulenziale al componente esterno della Commissione, per un importo pari ad euro 60.000.

Le osservazioni svolte sono state, seppure indirettamente, recepite in sede di determinazione degli emolumenti relativi alle deleghe attribuite al nuovo Consiglio. Infatti, la Commissione designata, stavolta composta da soli consiglieri di amministrazione, ha rassegnato le sue determinazioni al Consiglio, che le ha fatte proprie nella richiamata seduta del 28 luglio 2004, previo parere favorevole del Collegio Sindacale ex art. 2389, 3° co., cc. .

I compensi lordi per le deleghe attribuite sono stati così determinati:

- Presidente € 80.000,00;
- Vice Presidente € 55.000,00.

che si aggiungono alle indennità di carica fissate dall'Assemblea in misura pari, rispettivamente, a € 50.000,00 per il Presidente e a € 25.000,00 per il Vice Presidente. Non è prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi sociali, né per i componenti, né per il magistrato della Corte dei Conti, a titolo di indennizzo forfetario, salvo il diritto alle spese di viaggio in base ai titoli di spesa prodotti.